

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/220 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2018 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Un apparecchio meccanico (cosiddetto «spanditore manuale») costituito da una struttura in acciaio, un serbatoio in plastica rivestito internamente di tela del volume di circa 60 litri, uno spanditore rotante alla base del serbatoio e due pneumatici.</p> <p>È destinato ad essere utilizzato per la distribuzione (spandimento/dispersione mediante rotazione) di concimi, sabbia, sementi, sale ecc. Il volume di distribuzione può essere regolato mediante l'impugnatura. È idoneo alla manutenzione periodica di vaste aree.</p> <p>Cfr. l'illustrazione (*).</p>	8424 89 70	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8424, 8424 89 e 8424 89 70.</p> <p>L'apparecchio risponde alla descrizione della voce 8424 (dispersione di sabbia e sale) e alla descrizione della voce 8432 (distributore di concime e seminatrice). Non può essere classificato in virtù della nota 3 della sezione XVI in quanto non svolge una funzione principale. In conformità alla nota 2 del capitolo 84, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424, sia nelle voci da 8425 a 8480, sono da classificare, a seconda dei casi, nelle voci da 8401 a 8424 (in questo caso nella voce 8424).</p> <p>L'apparecchio può essere utilizzato sia come un apparecchio per l'agricoltura o l'orticoltura della sottovoce 8424 82 sia come un altro apparecchio della sottovoce 8424 89. Date le sue caratteristiche, nessuna di queste funzioni è considerata la funzione principale dell'apparecchio ai sensi della nota 3 della sezione XVI e nessuna delle due sottovoci fornisce una descrizione più specifica. Di conseguenza, l'apparecchio deve essere classificato nella sottovoce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.</p> <p>L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8424 89 70 come altri apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere.</p>

(*). L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.

